

## ***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO***

---

*SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA DI MEZZI  
ED ATTREZZATURE DI RAMPA AdF*

CIG. 57524743B7

## INDICE

INDICE.....	1
ART.01 - PREMESSA.....	3
ART.02 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART.03 - PRESIDIO OFFICINA.....	3
ART.04 - MANUTENZIONE PREVENTIVA .....	4
ART.05 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....	6
ART.06 - ALTRI SERVIZI .....	9
ART.07 - GESTIONE REVISIONI E COLLAUDI .....	9
ART.08 - AUTOVETTURE IN SOSTITUZIONE.....	9
ART.09 - SPAZI A DISPOSIZIONE .....	10
ART.10 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO .....	10
ART.11 - IMPORTO DELL'APPALTO .....	12
ART.12 - DURATA DELL'APPALTO .....	12
ART.13- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	13
ART.14 - CORRISPETTIVI.....	13
ART.15 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.....	15
ART.16 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO .....	17
ART.17 – QUALITA' DEL SERVIZIO.....	17
ART.18 – FIGURE PREVISTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO .....	18
ART.19 – CONTROLLI E PENALI .....	19
ART.20 - PERSONALE.....	20
ART.21 – GARANZIA .....	21
ART.22 - ASSICURAZIONI.....	22
ART.23 - PERMESSI.....	24
ART.24- OBBLIGHI.....	24
ART.25- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA ADF .....	26
ART.26- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	26
ART.27- ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....	27
ART.28 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI IN ZONA AEROPORTUALE .....	29
ART.29 - ORDINANZE .....	30
ART.30- TUTELA DEI LAVORATORI.....	30
ART.31 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	30
ART.32 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	31
ART.33 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	32
ART.34- REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO .....	33
ART.35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI .....	33
ART.36 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE .....	33
ART.37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	33
ART.38 - PUBBLICITA' E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA .....	34

ART.39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	34
ART.40 - CAUSE DI RECESSO.....	35
ART.41 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	35
ART.42- CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.....	35

## Art.01 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme specifiche che regolano l'Appalto per il “**Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria di mezzi ed attrezzature di rampa AdF**”, da eseguirsi presso l'aeroporto di Firenze su incarico della Società AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (per brevità di seguito chiamata anche '**Committente**' o “**AdF**”) dall'Impresa Appaltatrice (per brevità di seguito definita anche '**Impresa**' o '**Appaltatore**').

## Art.02 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento da parte dell'Appaltatore, in locale appositamente subconcesso da AdF, delle attività di presidio, manutenzione preventiva e straordinaria dei mezzi ed attrezzature di rampa AdF, evidenziati e descritti nell'**Allegato “B”**, in esercizio presso l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze.

In sintesi il Servizio sarà articolato nelle seguenti attività:

- A. Presidio officina;
- B. Manutenzione preventiva del parco mezzi AdF;
- C. Manutenzione straordinaria del parco mezzi AdF;
- D. Noleggio autovetture in sostituzione;
- E. Gestione revisioni e collaudi;
- F. Altri Servizi accessori.

Quanto sopra, in conformità con i termini e le condizioni meglio descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai fini della conservazione del patrimonio tecnico e funzionale e il mantenimento del buono stato dei mezzi per garantire la sicurezza e il loro regolare e continuo funzionamento.

## Art.03 - PRESIDIO OFFICINA

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, dovrà garantire l'apertura e piena funzionalità dell'officina, con la presenza di personale specializzato e qualificato in numero adeguato all'attività da svolgere, ma comunque non inferiore a **due unità**, dalle ore **06:00** alle ore **14:00**, non inferiore a **tre unità** dalle ore **14:00** alle ore **18:00** e non inferiore ad **una unità** dalle ore **18:00** alle ore **20:00** di tutti i giorni dell'anno.

In caso di eventi eccezionali, o in particolari periodi dell'anno, (es. in caso di emergenza neve) su richiesta AdF, l'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire la presenza di personale anche nell'ulteriore fascia notturna 22:00/06:00, assumendone AdF il costo relativo alla presenza notturna.

Le prestazioni straordinarie notturne di cui sopra saranno remunerate applicando i prezzi della manodopera indicati nelle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (gennaio 2014) indipendentemente dall'attività effettivamente svolta, oltre eventuali parti di ricambio utilizzate.

Nel caso tali prestazioni eccezionali assumano carattere continuativo oltre le tre notti consecutive, che richiedono una diversa struttura organizzativa dell'Appaltatore (organico), saranno definite modalità e corrispettivi tra le parti.

Durante l'orario di Presidio dalle ore 06:00 alle ore 20:00, l'Appaltatore dovrà garantire l'intervento presso ogni area aeroportuale entro e non oltre 10 minuti dalla richiesta AdF, per 365 giorni/anno compresi i giorni festivi e semifestivi senza alcuna maggiorazione di prezzo.

Dalle ore 20:00 alle ore 06:00, l'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità, tramite contatto su telefono mobile (cellulare/i), per 365 giorni/anno compresi i giorni festivi e semifestivi.

Durante l'orario di reperibilità notturna su chiamata, l'Appaltatore s'impegna ad intervenire entro 60 minuti.

## **Art.04 - MANUTENZIONE PREVENTIVA**

Il Servizio prevede interventi con la frequenza e modalità dei controlli definiti nei "**Cicli di Manutenzione Preventiva**" di cui all'**Allegato "C"**. Alle scadenze previste l'Appaltatore, in accordo con il Supervisore AdF, procederà alla presa in carico dei mezzi che di volta in volta necessitano di manutenzione periodica ed effettuate sullo stesso le attività previste riconsegnerà gli stessi al Supervisore e/o suo delegato.

**04.1** Per servizi di manutenzione preventiva si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di seguito indicate:

- controllo e ripristino dei livelli acqua, olio cambio, olio differenziale, sistemi pneumatici, controllo liquido sistema frenante, controllo liquido batterie, controllo olio motore, ecc.;
- controllo tensione ed usura cinghie;
- controllo pressione pneumatici e stato d'usura;
- controllo impianto elettrico e luci;
- altri controlli connessi alla tipologia del mezzo ed in conformità a quanto previsto dalla casa costruttrice ed ai sensi di legge e comunque tali da garantire la perfetta efficienza del mezzo in ogni momento;
- fornitura e sostituzione di tutte le parti meccaniche, idrauliche elettriche e più in generale di tutta la componentistica soggetta a d usura a seguito del normale utilizzo;
- operazioni di rifornimento dei mezzi a benzina ed a gasolio presso l'autopompa aeroportuale;
- lavaggio (carrozzeria e motore) e pulizia mezzi;
- revisioni e collaudi previsti dalle normative e regolamenti vigenti per lo specifico mezzo.
- per mezzi ad alta tecnologia quali spazzatrici Smith- Bucher, Deicing Vestergard, Friction Test SAAB, sfalciaerbe SRK, ed altri mezzi che potranno essere indicati da AdF, è da intendersi esclusa la manutenzione preventiva sulle componentistiche specifiche e complesse.

**Viene ricondotta alla attività di manutenzione preventiva anche la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a consumo o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, pneumatici, tergilcristalli, ecc.).**

Sono da considerarsi remunerati nel canone relativo alla manutenzione preventiva, in aggiunta ai materiali di consumo, anche i seguenti costi/servizi:

- a) manodopera, mezzi d'opera, spese generali, utili;
- b) gli eventuali interventi straordinari richiesti qualora siano imputabili alla non corretta esecuzione da parte dell'Appaltatore degli interventi previsti negli Interventi di manutenzione preventiva.

Riguardo i materiali di consumo ed i ricambi si precisa che è fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare esclusivamente componenti, pezzi di ricambio e liquidi/fluidi autorizzati ufficialmente dalla casa costruttrice, **è responsabilità dell'Appaltatore garantire presso il magazzino dell'officina le scorte minime dei ricambi necessari all'espletamento delle attività previste nell'Allegato "C".**

I materiali ed i ricambi utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica come quelli indicati dalle case costruttrici e in ogni caso tali da garantire il massimo della sicurezza e prestazioni dei mezzi nonché il mantenimento delle certificazioni originarie oltre al rispetto delle leggi che regolano la materia compresi anche i regolamenti aeroportuali.

Il cambio pneumatici dovrà avvenire in base alle previsioni descritte nell'Allegato "C" e secondo i parametri previsti dal Codice Stradale (i pneumatici dovranno essere originali e di primario costruttore mondiale). Ogni qualvolta si provvederà al cambio dei pneumatici si dovrà provvedere alla relativa equilibratura e convergenza.

#### **04.2 Pianificazione delle attività di manutenzione**

La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita in accordo con un piano temporale stabilito. Tale piano comprenderà le operazioni di manutenzione specificatamente previste e descritte nell'Allegato "C" volte a mantenere nel tempo la funzionalità e la sicurezza del mezzo.

L'Appaltatore dovrà, quindi, elaborare e proporre, unitamente ad AdF, le modalità organizzative del Servizio, predisponendo all'inizio di ogni anno di attività un programma di massima degli interventi da effettuare in base alle prescrizioni dell'Allegato "C". Il suddetto programma dovrà essere formalmente approvato da AdF.

Ad ogni fine mese l'Appaltatore il Capo Officina per l'Appaltatore e il Supervisore per AdF definiranno il programma effettivo per il mese successivo, stabilendo le date di esecuzione e la lista contingente di ogni singolo mezzo.

#### **04.3 Interventi**

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle esigenze operative aeroportuali ed in accordo con il Supervisore AdF.

Tutti gli interventi Preventivi nel mese, dovranno essere registrati su Help Desk ADF ed aggiornati in tempo reale riportando lo stato d'avanzamento degli stessi.

Il Programma giornaliero/settimanale, può essere variato in base alle contingenze operative ed alla disponibilità del Mezzo. Tutte le variazioni dovranno essere condivise ed approvate dalle parti. Proroga o anticipo delle scadenze dovranno essere sempre e comunque comprese nel tempo massimo previsto, garantendo la continuità e la sicurezza operativa di ogni mezzo.

Per la Manutenzione Preventiva, il tempo massimo di fermo macchina non potrà essere superiore alle 6 ore naturali e consecutive, salvo particolari cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta chiarite ed approvate dalle parti.

In caso di mancato rispetto delle scadenze relative alla manutenzione AdF potrà applicare le penali di cui al successivo **art. 19**.

#### **04.4 Report**

Per ciascun Mezzo dovrà essere redatta, a cura dell'Appaltatore, apposita Scheda Storica di Manutenzione che dovrà riportare tutti gli aggiornamenti intervenuti dalla data di attivazione del Contratto, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo:

- le ore di servizio e/o il chilometraggio del mezzo,
- le scadenze e la lista dei controlli periodici con relativa data di effettuazione
- gli interventi straordinari

Detta scheda dovrà indicare tutti gli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio, ecc.), in conformità alle schede di manutenzione previste dalle case costruttrici, compresi gli interventi effettuati dal Costruttore o da altri tecnici certificati.

Alla fine di ogni intervento il Capo Officina dell'Appaltatore è tenuto a rilasciare anche un "*rapporto di lavoro*" (check-out) attestante:

- il dettaglio dei lavori effettuati previsti nei cicli di manutenzione Preventiva;
- la piena operatività del mezzo, sia per quanto riguarda la sua funzionalità che le dotazioni di emergenza/dispositivi di sicurezza a bordo;
- eventuali rotture e/o anomalie di funzionamento che possono pregiudicare il corretto funzionamento e la sicurezza del mezzo.

Tutta l'attività di reportistica e tracciabilità degli interventi svolti dovrà essere redatta secondo le modalità definite all'**art.17**.

Ai fini della esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva secondo le periodicità previste per ciascuna tipologia di mezzi, di cui all'**Allegato "C"** "*Cicli di Manutenzione Preventiva*", sarà onere e completa responsabilità dell'Appaltatore rispettare le tempistiche di esecuzione degli interventi mantenendo apposito registro indicante le ore di funzionamento e chilometraggio di tutti i mezzi aeroportuali salvo diversa indicazione formale da parte AdF.

Poiché oggetto dell'appalto è la manutenzione globale dei mezzi, l'Appaltatore assume la responsabilità anche della manutenzione delle componenti elettriche/elettroniche di ciascun mezzo, avvalendosi eventualmente di Società specializzate previa autorizzazione da parte di AdF.

L'Appaltatore si impegna a garantire che i mezzi sottoposti a Manutenzione Preventiva o Straordinaria, siano esclusi dall'attività operativa, custodendo e sorvegliando i mezzi stessi presso le aree concesse ed apponendo sul mezzo un apposito cartello di divieto di utilizzo.

### **Art.05 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Il servizio di manutenzione straordinaria comprende tutte le operazioni di ripristino degli standard di funzionalità/sicurezza non comprese nella manutenzione preventiva; tale servizio dovrà essere reso su tutto il parco mezzi e le attrezzature di AdF.

L'Appaltatore dovrà garantire di avere le necessarie attrezzature, competenze, qualifiche, abilitazioni, nonché personale direttamente dipendente in numero sufficiente a poter effettuare qualsiasi tipologia di intervento dovesse rendersi necessario per la riparazione/sostituzione di tutti gli organi meccanici,

idraulici, elettrici, ecc. sui mezzi oggetto del presente appalto e su quelli eventualmente in integrazione di cui al successivo **art. 16**.

**05.1** Per servizi di manutenzione straordinaria si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di seguito indicate:

- gli interventi di riparazione a guasto/rottura, purchè l'Appaltatore dimostri che il guasto non sia riconducibile a mancata manutenzione preventiva;
- gli interventi di riparazione di eventuali danni causati a seguito di incidenti;
- gli interventi di modifica, ricondizionamento e/o implementazioni delle funzionalità delle attrezzature;

Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi delle criticità sui mezzi durante i controlli previsti e la risoluzione degli stessi determina un intervento manutentivo e/o una sostituzione non prevista nel programma di Manutenzione Preventiva, avverte tempestivamente AdF per le vie brevi e pone il Mezzo Fuori Servizio.

Successivamente alla segnalazione, invia un preventivo di spesa corredato di costo manodopera, costo ricambi, nonché dei tempi di ripristino dal momento dell'approvazione dell'intervento da parte AdF.

Qualora invece AdF rilevi la necessità di un intervento straordinario su un qualsiasi mezzo, da immediata comunicazione all'Appaltatore che provvederà alla presa in carico dello stesso ed analizzata la criticità invierà ad AdF un preventivo di spesa corredato di costo manodopera, costo ricambi, nonché dei tempi di ripristino dal momento dell'approvazione dell'intervento da parte AdF.

**Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere programmati ed effettuati, compatibilmente con le esigenze operative nonché con gli interventi di manutenzione preventiva, utilizzando il personale già presente in aeroporto e in orario di presidio, pertanto già retribuito attraverso il canone previsto per il presidio.**

In via del tutto eccezionale e solo a seguito di una dimostrata impossibilità di effettuare le operazioni di manutenzione straordinaria utilizzando il personale durante l'orario di presidio, AdF valuterà la possibilità di autorizzare l'utilizzo di personale esterno al presidio.

In tali casi la tariffa da applicarsi per la valutazione dei costi dello stesso dovrà essere calcolata applicando le tariffe relative alle vigenti Tabelle edite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (gennaio 2014), relative al costo medio del personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – in ottemperanza alla contrattazione collettiva o in difetto di pubblicazione a quelli di più recente pubblicazione al momento di definizione dell'ordinativo AdF.

### **05.2 Tempi di intervento**

L'Appaltatore dovrà fornire ad AdF la data di riconsegna del mezzo, previa valutazione del tempo stimato per l'effettuazione delle lavorazioni, l'approvvigionamento dei materiali e ricambi specifici ed il carico di lavoro già programmato per l'officina.

Il mezzo consegnato in officina e/o prelevato sul sedime aeroportuale dovrà essere preso in carico a cura del Capo Officina e/o altro responsabile delegato.

Pertanto con apposita scheda dovrà essere registrato:

- tipo e codice identificativo del mezzo;
- nominativo e firma dell'operatore AdF che consegna il mezzo in riparazione;
- ora e data di chiamata/segnalazione (Help desk ADF pre/check-in e check-in effettivo) presa in carico del mezzo;
- numero di intervento e conseguente applicazione di tale numero ben visibile sul mezzo interessato;
- prima diagnosi dei danni e/o guasti riscontrati;
- tempi di consegna materiali di ricambio;
- tempi di riconsegna del mezzo;
- luogo fisico dove sarà effettuata la riparazione (se interno aeroporto o presso officina esterna);
- data, orario inizio attività e orario fine attività di manutenzione (dovranno essere indicate anche eventuali interruzioni e motivazione);
- nominativo e firma del personale dell'Appaltatore che ha effettuato l'intervento;
- nominativo e firma dell'operatore AdF che ritira il mezzo (Disponibilità al Check-out help desk ADF);
- ora di ritiro del mezzo;

Si fa espressamente divieto all'Appaltatore di accettare mezzi in riparazione e/o riconsegnare gli stessi senza preventiva compilazione della scheda suddetta in tutte le sue parti.

Tutti gli interventi di manutenzione preventiva e/o straordinaria dovranno essere inseriti a cura dell'Appaltatore nella Scheda del Mezzo.

AdF, tenuto conto della lista degli interventi straordinari già in essere, verificati i tempi di ripristino, il costo e l'urgenza operativa, comunicherà all'Appaltatore il livello di priorità da assegnare all'intervento.

Resta inteso che le attività di cui al presente **art. 05**, sono indipendenti da quelle di manutenzione preventiva che dovranno pertanto procedere in assenza di ritardi o limitazioni.

Il tempo concordato non potrà essere ritardato.

### **05.3 Modalità di intervento e garanzia dei materiali**

Nessun intervento di modifica ai mezzi rispetto allo stato di progetto della casa costruttrice sarà consentito senza l'autorizzazione scritta di AdF e della casa costruttrice stessa.

I materiali ed i ricambi utilizzati dovranno essere quelli indicati dalle case costruttrici e tali da garantire il massimo della sicurezza e prestazioni dei mezzi.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente per iscritto dalla Committente a mezzo di apposito ordine.

Per tali interventi l'Appaltatore dovrà redigere entro 24 ore feriali naturali e consecutive dal fermo mezzo, o comunque dalla richiesta di AdF, un preventivo di spesa specifico per la cui formulazione lo stesso dovrà tener conto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

A seguito della valutazione dei preventivi redatti dall'Appaltatore e valutata la tecnologia del mezzo la Committente si riserva di far eseguire l'intervento a Ditte terze.

Comunque l'Appaltatore sarà garante della qualità affidabilità dei materiali e ricambi utilizzati, esclusivamente in caso di difficile reperibilità o di cessata produzione potranno essere utilizzate forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica previa autorizzazione AdF.

### **Art.06 - ALTRI SERVIZI**

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente appalto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a provvedere a:

- Rifornimento carburante agli automezzi a benzina e diesel presso il deposito carburanti aeroportuale, lato OVEST;
- Disponibilità presso l'aeroporto di Firenze di apparato mobile denominato Buster per la messa in moto degli automezzi;
- Ritiro presso gli stalli di sosta degli automezzi e trasporto degli stessi in officina per effettuare la manutenzione preventiva indicata nei *Cicli di Manutenzione Preventiva* di cui all'allegato "C". Lo svolgimento di tale attività dovrà essere preventivamente concordata con AdF;
- recupero, traino e trasporto presso l'officina dell'aeroporto di qualsiasi mezzo e attrezzatura che a seguito di guasto/incidente o per qualsiasi altro motivo non potesse essere movimentata e/o recuperata da personale di AdF, tali operazioni dovranno essere svolte con idonee attrezzature di proprietà o in uso all'Appaltatore, tali da garantire l'effettuazione delle operazioni nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.
- Presa in carico ed allestimento di nuovi automezzi e/o apparati acquistati da AdF;

Oltre al servizio di manutenzione degli automezzi, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare eventuali altri servizi attinenti l'attività aeroportuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **rifornimento antigelo**, presidio per emergenza neve, ecc..

### **Art.07 - GESTIONE REVISIONI E COLLAUDI**

Sarà compito dell'Appaltatore segnalare ad AdF, con almeno 30 giorni di anticipo sulla scadenza, e provvedere, entro il tempo utile ai collaudi ed alla revisione dei mezzi nonché procedere ai collaudi specifici sui mezzi con elevatori telescopici.

Gli oneri complessivi relativi a tale servizio saranno a carico AdF eventuali penali e/o sanzioni, compresi gli interessi maturati per ritardato o mancato collaudo/revisione, saranno riaddebitate da AdF all'Appaltatore.

Sarà altresì cura del'Appaltatore verificare che ogni mezzo sia provvisto della documentazione necessaria alla circolazione dello stesso (tagliando di assicurazione, copia libretto di circolazione con evidenziate le previste revisioni, permesso aeroportuale, ecc.) eventuali penali e/o sanzioni, compresi gli interessi maturati per ritardato o mancato collaudo/revisione, saranno riaddebitate da AdF all'Appaltatore.

### **Art.08 - AUTOVETTURE IN SOSTITUZIONE**

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente appalto, a fornire, in caso di necessità da parte della Committente, una autovettura in sostituzione, in caso di interventi di manutenzione

straordinaria al superamento di **24 ore naturali** di fermo tecnico. L'autovettura dovrà essere disponibile entro due ore dalla richiesta da parte della Committente e predisposta per circolare in area aeroportuale. Gli oneri complessivi relativi al servizio autovetture in sostituzione, si intendono remunerati nel canone di manutenzione preventiva.

### **Art.09 - SPAZI A DISPOSIZIONE**

Ai fini dell'espletamento del Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria del parco mezzi AdF e relative attrezzature, la Committente metterà a disposizione all'Appaltatore i seguenti spazi ed impianti aeroportuali ubicati lungo viabilità perimetrale EST, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico di cui all'**Allegato "A"**:

- a) n. 1 campata ad uso "officina manutenzione automezzi" dell'Hangar ricovero mezzi AdF, situato all'interno dell'area doganale, lato EST, di **mq 335**;
- b) locali ad uso ufficio, spogliatoio e magazzini, di **mq 187**;
- c) n.1 area scoperta dotata di recinzione, adiacente officina automezzi, di **mq 483**;
- d) n.1 area scoperta fronte officina automezzi di **mq 400**;

Il Servizio dovrà essere espletato esclusivamente negli spazi e locali messi a disposizione da AdF all'interno dell'area sterile del sedime aeroportuale. AdF si riserva sin d'ora il diritto di accedere a tali locali, alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore, per le ispezioni di competenza ai locali stessi, per attività di manutenzione civile/impiantistica di competenza riferita allo stato dei locali, nonché per accesso alla documentazione relativa ai mezzi di proprietà e per la esecuzione degli audit previsti dalla procedure interne AdF.

Gli spazi di cui sopra dovranno essere attrezzati ad uso officina, ufficio, magazzino e spogliatoio, con tutti gli impianti e le attrezzature a norma e necessarie allo svolgimento del Servizio a cura e spese dell'Appaltatore.

Gli spazi saranno messi a disposizione a titolo gratuito all'Appaltatore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna fermo restando che eventuali danni riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore dovranno essere dallo stesso risarciti ad AdF.

**L'Appaltatore si impegna a svolgere, prima dell'avvio del servizio, tutti gli adempimenti preliminari necessari e, conseguentemente, a richiedere tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la prestazione del Servizio regolato dal presente capitolato.**

L'Appaltatore potrà effettuare, in casi eccezionali e previa autorizzazione AdF, la riparazione dei mezzi anche presso officine esterne, ma in questo caso il costo del trasferimento dell'attrezzatura non dovrà gravare su AdF.

### **Art.10 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

Sono contrattualmente vincolanti:

- a) D.Lgs. n.163/2006 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "Codice dei Contratti" o "Codice");
- b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato

“Regolamento”)

- c) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi;
- d) il codice civile - (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato “c.c.”);
- e) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- f) normative e disposizioni di carattere aeroportuale (quali, ad esempio: le particolari modalità operative per le aree di movimento aeromobili e per le aree doganali; le misure di sicurezza inerenti il movimento di cose e persone; il rispetto delle separazioni doganali nel corso delle opere, ecc.);
- g) normative ICAO, ENAC e ENAV;
- h) tutte le ordinanze emesse dalla locale Direzione Circoscrizione Aeroportuale – DCA Firenze.
- i) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire;
- j) le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare il D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, delle A.S.L., degli Enti previdenziali, degli Enti di Stato, di ENAC ecc...

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalla seguente normative:

- D.Lgs n. 99 del 27/1/1992;
- D.M. n. 406 del 25/11/1998;
- D.Lgs n. 22 del 05/02/1997;
- D.Lgs n. 152 del 03/04/2006;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Regolamento Monti;
- Direttiva Macchine 2006/42/CE;
- Norma UNI EN 1493;
- Direttive europee: 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68CEE;
- DPR 547/55;
- D.Lgs 81/2008
- EN 292/1992;
- Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità.

Fermo quanto successivamente specificato, l'Appaltatore sarà il solo responsabile dell'organizzazione e della qualifica del personale operativo necessario per un idoneo servizio.

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

### **Art.11 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto, relativo al presidio, alle attività di manutenzione preventiva (Art. 04), straordinaria (Art. 05) ed altri servizi connessi (Art. 06), per la durata di cui all'**art. 12**, è pari ad **Euro 395.204,93** (euro trecentonovantacinquemiladuecentoquattro/93), così distinti:

(a)	Importo del Servizio	€ 293.878,05
(b)	Oneri per la sicurezza	<u>€ 16.326,88</u>
	<b>Totale (a+b)</b>	<b>€ 310.204,93</b>
(c)	Importo materiali di consumo	<u>€ 85.000,00</u>
	<b>Totale (a+b+c)</b>	<b>€ 395.204,93</b>

**Importo soggetto a ribasso d'asta (a+c):** **€378.878,05**

(euro trecentosettantottomilaottocentosettantotto/05).

Si precisa che l'importo sopraindicato è riferito alla durata complessiva di 1 (uno) anno del Contratto di appalto.

Gli importi suddetti si intendono Iva esclusa.

Il regime IVA specificamente applicabile verrà indicato dalla Committente.

Nella definizione di tale importo è stato tenuto conto anche degli oneri conseguenti alla esecuzione dei servizi in area aeroportuale.

L'Appaltatore sarà obbligato a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, a rispettare le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché le indicazioni ricevute AdF e/o da loro rappresentanti, durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali servizi aggiuntivi.

### **Art.12 - DURATA DELL'APPALTO**

**12.1** Il contratto di appalto, regolato dal presente capitolato, avrà durata complessiva di **1 (uno) anno** decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli spazi.

Alla scadenza naturale del contratto è facoltà della Committente prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 1 anno.

L'eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di tre mesi.

**12.2** Su richiesta di AdF l'Appaltatore si impegna sin d'ora a prestare il Servizio in oggetto fino al subentro della nuova Ditta agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato.

### **Art.13- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati;
- DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze);
- Offerta economica presentata in sede di gara;
- Cauzione definitiva;
- Polizze Assicurative.

### **Art.14 - CORRISPETTIVI**

L'Appaltatore con la firma del presente atto dichiara che prima della presentazione dell'offerta si è accertato di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono o potrebbero influire sulla determinazione dei costi, spese ed oneri occorrenti per eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei parametri di qualità attesi da AdF.

**14.1** L'offerta sarà pertanto comprensiva di ogni onere e/o spesa, anche se non espressamente previsti in contratto, per l'esecuzione del Servizio e per tutte le prestazioni accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Manodopera, viaggi, trasferte, mezzi d'opera, spese generali;
- Attrezzature per il disbrigo delle attività oggetto dell'appalto;
- I materiali di consumo e ricambi specifici indicati nei **Cicli di Manutenzione Preventiva** di cui all'**Allegato "C"**;
- Eventuali interventi straordinari la cui richiesta sia imputabile alla non corretta esecuzione da parte dell'Appaltatore degli interventi previsti nei *Cicli di Manutenzione Preventiva*;
- Oneri ed obblighi relativi a disposizioni in materia tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- Stoccaggio e smaltimento materiali di risulta in accordo alla normativa vigente (oli esausti, benzine, gasolio, stracci sporchi, materiale assorbente per idrocarburi, liquido freni e radiatori, ecc.);
- Formazione del personale dell'Appaltatore per attività specialistiche su attrezzature con elevato contenuto tecnologico;
- Gestione scorta minima e materiali di consumo;
- Aggiornamento/mantenimento dell'anagrafica dei mezzi e monitoraggio dell'attività svolte sugli stessi.
- Permessi accesso all'area doganale dell'aeroporto di Firenze;
- Abilitazioni alla guida interna all'area doganale dell'aeroporto di Firenze.

**14.2** Tutte le eventuali prestazioni non previste nell'importo di appalto dovranno essere autorizzate preventivamente da AdF.

Tali attività a titolo esemplificativo potranno essere:

- a. interventi di riparazione di eventuali danni causati a seguito di incidenti;
- b. interventi di riparazione a guasto purché il guasto non sia dovuto ad una non corretta manutenzione ordinaria ovvero alla mancata effettuazione di riparazioni/sostituzioni previste e remunerate nel canone di manutenzione ordinaria;
- d. interventi di modifica, ricondizionamento e/o implementazioni delle funzionalità delle attrezzature;
- e. i costi e le spese da sostenere verso Enti controllanti (es. Ispels) per verifiche periodiche di legge.

### **14.3 Interventi manutenzione a guasto e/o manutenzione straordinaria**

Per gli interventi di manutenzione a guasto e/o manutenzione straordinaria, l'Appaltatore contraente potrà presentare su richiesta della società AdF un proprio preventivo di spesa i cui relativi costi di intervento (manodopera più materiali) dovranno desumersi con le modalità di seguito indicate:

#### **materiali di ricambio:**

i materiali potranno saranno forniti dalla Ditta Appaltatrice ed addebitati alla Committente con i prezzi riportati nei listini di riferimento delle case costruttrici nazionali/estere, che si intendono integralmente qui riportati e riconosciuti dall'Appaltatore alla firma del presente documento, assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, verrà applicato il prezzo più vantaggioso per la Committente.

Per quanto riguarda eventuali materiali non contemplati nelle voci degli elenchi prezzi suddetti e/o listini, si procederà alla promozione di nuovi prezzi, da concordare con la Committente, a cui sarà applicato, in conformità alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto in sede di gara

Dovranno essere applicati i migliori prezzi di mercato.

I prezzi di trasporto dei ricambi nonché il costo relativo a viaggi e trasferte per interventi da parte di ditte terze non possono essere oggetto di ricarico e quindi dovranno essere ribaltate al costo reale.

La Committente si riserva comunque la possibilità di acquistare i materiali di ricambio direttamente presso i fornitori qualora i prezzi risultassero più vantaggiosi.

#### **Mano d'opera:**

**Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere programmati ed effettuati, compatibilmente con le esigenze operative nonché con gli interventi di manutenzione preventiva, utilizzando il personale già presente in aeroporto e in orario di presidio, pertanto già retribuito attraverso il canone previsto per il presidio.**

In via del tutto eccezionale e solo a seguito di una dimostrata impossibilità di effettuare le operazioni di manutenzione straordinaria utilizzando il personale durante l'orario di presidio, AdF valuterà la possibilità di autorizzare l'utilizzo di personale esterno al presidio e con orario aggiuntivo rispetto al presidio stesso, in tali casi la tariffa da applicarsi dovrà essere pari a quella contrattualmente convenuta e quindi dovrà essere calcolata applicando il costo della manodopera di cui alle vigenti Tabelle edite

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (gennaio 2014), relative al costo medio del personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – in ottemperanza alla contrattazione collettiva o in difetto di pubblicazione a quelli di più recente pubblicazione al momento di definizione dell'ordinativo AdF.

Nell'ipotesi in cui si debba ricorrere all'utilizzo di manodopera extra-contratto, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'utilizzo di personale estraneo al personale preposto alla manutenzione preventiva.

**Tutti i consuntivi dovranno essere giustificati dall'Appaltatore alla committenza AdF con la descrizione dettagliata delle ore impiegate (se comprese nel contratto o se ore extra contratto) e dei ricambi utilizzati.**

**14.4** AdF avrà facoltà di far eseguire lavori di manutenzione straordinaria non compresi nel canone di manutenzione ad altre e diverse Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per AdF stessa, senza che l'Appaltatore contraente possa vantare pretesa alcuna sia pure di tipo/genere risarcitorio.

L'Appaltatore con la propria organizzazione dovrà prestare tutte le attività di assistenza, attraverso il personale di presidio, al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione a cura della Ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.

Anche durante le sessioni di verifica e/o intervento diretto da parte del Costruttore, nei casi previsti dal contratto di acquisto o dietro espressa richiesta da parte di ADF, sarà fatto obbligo al personale in turno dell'appaltatore presidiare e fornire la dovuta assistenza durante tutta la lavorazione e mettere a disposizione gli spazi necessari al regolare svolgimento in sicurezza di tali interventi previsti.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare, nell'ambito della propria organizzazione specifica, il nominativo di un tecnico, capo Officina, che, avendo i requisiti per svolgere l'attività sopra riportate, dovrà anche avere la piena rappresentanza dell'Appaltatore e pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della ditta.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Amministrazione Committente.

La ditta Appaltatrice si impegna, inoltre, a fornire materiali della migliore qualità aventi i requisiti richiesti da eventuali prescrizioni normative o, eventualmente, consigliati dalle case costruttrici.

I materiali ed i ricambi utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica come quelli indicati dalle case costruttrici e in ogni caso tali da garantire il massimo della sicurezza e prestazioni dei mezzi nonché il mantenimento delle certificazioni originarie oltre al rispetto delle leggi che regolano la materia compresi anche i regolamenti aeroportuali.

## **Art.15 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

Gli importi dovuti per il Servizio di presidio e manutenzione preventiva di cui all'**art. 11** saranno corrisposti all'Appaltatore, a seguito di emissione, da parte del medesimo, di fatture mensili posticipate pari alla quota di 1/12 dell'importo a base di gara di cui all'**art. 11** diminuito del ribasso offerto.

Con tali corrispettivi l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla

Committente per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto dalla Committente con il pagamento del prezzo convenuto.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui l'Appaltatore è incorso, avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura relativa ai servizi eseguiti.

**I costi per gli interventi di manodopera e fornitura dei materiali dei pezzi di ricambio non compresi nel canone di manutenzione preventiva saranno raggruppati e fatturati mensilmente dopo l'avvenuta prestazione, sottoponendo ad AdF i consuntivi del mese di competenza entro il giorno 15 del mese successivo.**

**Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.**

Si precisa che, il pagamento di quanto dovuto, sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd DURC) rilasciato dagli enti competenti.

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto, durante il corso del servizio.

In considerazione della responsabilità derivante ad AdF dall'art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di "Committente", in relazione al versamento all'Erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, l'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto d'appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell'ambito del medesimo appalto. Nell'ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l'Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.

Fermo quanto sopra, l'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di AdF, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.

La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da AdF è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Capitolato la seguente clausola *"Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i."* Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 37.2 lett. b. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **Art.16 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

La Committente si riserva in qualunque momento di variare, sia in aumento che in diminuzione, la consistenza del parco mezzi e relative attrezzature o gli interventi previsti nei Cicli di manutenzione Preventiva.

Qualora si verificassero variazioni relative alla consistenza del parco mezzi di appalto, carrelli esclusi, il canone mensile corrisposto all'Appaltatore verrà adeguato in base ai seguenti criteri:

- a. per variazioni di numero di mezzi che presentano caratteristiche manutentive simili alle prestazioni contemplate nel contratto, il loro valore verrà proporzionalmente adeguato, utilizzando quale parametro la stima del costo medio di manutenzione del mezzo preso a riferimento facente parte del parco mezzi AdF;
- b. per variazioni di numero di mezzi che presentano caratteristiche manutentive diverse dalle prestazioni contemplate nel contratto, il loro valore verrà valutato e concordato fra le parti sulla base dei prezzi di mercato e/o assimilato all'incidenza del costo manutentivo di mezzi simili già facenti parte del parco mezzi AdF.

Nessuna variazione potrà dare diritto all'Appaltatore di recedere o di risolvere il contratto, né alcun diritto a risarcimenti o indennizzi di qualsiasi natura.

## **Art.17 – QUALITA' DEL SERVIZIO**

### **17.1 Standard qualitativi minimi.**

Il Servizio dovrà essere reso con metodologie organizzative ed esecutive volte all'ottimizzazione delle prestazioni e tesse:

- al costante livello di funzionamento in sicurezza delle attrezzature;
- al mantenimento dello stato di conservazione del patrimonio delle attrezzature;
- a ridurre il costo del Servizio stesso proponendo anche miglioramenti / modifiche delle attrezzature.

## 17.2 Innovazioni e modifiche delle attrezzature

Durante l'esecuzione del contratto e comunque ogni 6 mesi, l'Appaltatore si impegna a presentare eventuali proposte aventi per oggetto interventi migliorativi e la loro quantificazione economica.

## 17.3 Sistema informativo di gestione manutenzione (monitoraggio attività)

**17.3.1** Per l'espletamento di tale attività l'Appaltatore dovrà dotarsi di idoneo software per la manutenzione preventiva, per programmare le distinte fasi della stessa, che dovrà gestire direttamente ed il cui accesso sarà condiviso con il Supervisore dei AdF.

**17.3.2** Il sistema informativo servirà alla gestione delle informazioni statiche (schede macchina, piani di manutenzione, ecc.), dinamiche (tempistica guasti, interventi straordinari, codifica ricambi, gestione scorte, ecc.) alla gestione delle procedure operative che l'Appaltatore attiverà, ecc.

**17.3.3** Sono altresì da considerarsi a carico dell'Appaltatore la fornitura dell'hardware e tutti gli eventuali oneri relativi ad ogni tipologia di linea telefonica e di trasmissione dati dovesse essere necessario utilizzare per consentire il corretto funzionamento delle suddette apparecchiature.

**17.3.4** Qualora l'Appaltatore usi linee di trasmissione dati che dall'esterno colleghino l'impianto dovrà dotarsi di opportune attrezzature (es. firewall) di protezione dall'intrusione informatica. Il grado di sicurezza sarà preventivamente concordato con AdF.

**17.3.5** Durante tutto l'arco di validità del presente atto, il personale preposto dall'Appaltatore sarà tenuto a non divulgare sia le informazioni tecniche delle attrezzature trattate ed analogamente per il software ed i dati contenuti negli archivi. Al termine del Servizio tali informazioni resteranno di esclusiva proprietà di AdF.

Qualora si presentasse, per l'Appaltatore, la necessità di diffondere all'esterno informazioni e dati contenuti negli archivi, questa dovrà essere sempre preventivamente autorizzata da AdF.

## Art.18 – FIGURE PREVISTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

### 18.1 Gestione del Servizio

**18.1.1** Per la gestione del Servizio si intende l'iter procedurale che dovrà essere seguito nel processo di erogazione di un servizio dalla nascita dell'esigenza, al suo completo soddisfacimento e conseguente consuntivazione dell'avvenuto.

**18.1.2** Gli interventi possono essere suddivisi in:

- a. interventi di manutenzione preventiva pianificati nel tempo in accordo fra le parti secondo i cicli di lavoro previsti per ogni attrezzatura,
- b. interventi di manutenzione straordinaria a fronte di anomalie/guasti/incidenti, non previsti nei cicli di lavoro,
- c. interventi adattivi, finalizzati a rendere le attrezzature adeguate a leggi e regolamenti già esistenti o futuri,
- d. interventi migliorativi come previsto all'**art.17** "Qualità del servizio".

**18.2** Nell'ambito della gestione del Servizio si identificano due figure alle quali sono demandate le seguenti funzioni e compiti di interfaccia fra le parti:

- il Responsabile del servizio dell'Appaltatore;
- il Responsabile del servizio di AdF (Supervisore).

### **18.3 Responsabile del servizio dell'Appaltatore**

**18.3.1** L'Appaltatore dovrà designare un "Responsabile del Servizio", Capo Officina, e comunicarlo per iscritto ad AdF. Il Responsabile del Servizio rappresenterà l'Appaltatore nei confronti di AdF per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.

**18.3.2** Il Responsabile del servizio sarà in particolare responsabile:

- a. della qualità del servizio reso;
- b. della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
- c. dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio e, in primis, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti;
- d. dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature;
- e. della supervisione del servizio, attraverso la presenza giornaliera in loco, garantendo la reperibilità ad ogni evenienza.

## **Art.19 – CONTROLLI E PENALI**

AdF si riserva la facoltà di istituire regolari controlli sull'esecuzione del Servizio oggetto del presente atto e, qualora si riscontrassero delle inadempienze, farsi rimborsare dall'Appaltatore le spese ed ogni diritto derivante da eventuali danni patiti.

Fatto salvo il maggior danno, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto si prevede quanto segue:

- (i) relativamente agli interventi di manutenzione preventiva, in caso di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto al termine di tolleranza previsto all'**art. 4.3**, o indicato da AdF, quest'ultima avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
- (ii) relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, in caso di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto al termine di tolleranza previsto o indicato da AdF, quest'ultima avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
- (iii) in caso di intervento straordinario prestato in ritardo rispetto ai tempi previsti all'**art. 5.2**, entro 90 (novanta) minuti fuori orario di presidio, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00** per ogni ora o frazione di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
- (iv) a seguito di controlli AdF, in caso di mancata produzione e/o mancato aggiornamento delle schede tecniche relative al parco mezzi AdF e relative attrezzature, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00** per ogni scheda mezzi risultata incompleta e/o mancante, fatto salvo il maggior danno;
- (v) in caso di intervento effettuato dall'Appaltatore in modo non regolare, non rispettando le prescrizioni del presente capitolato e/o della casa costruttrice e di buona norma tecnica, AdF

avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00** per ogni mezzo, fatto salvo il maggior danno;

(vi) in ciascun caso di utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00**, fatto salvo il maggior danno;

(vii) in ciascun caso di utilizzo non autorizzato di dotazioni della Committente, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di **Euro 500,00**, fatto salvo il maggior danno.

La Committente, in caso di mancato o ritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione di tale intervento con addebito all'Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute.

Il raggiungimento del monte complessivo delle penali pari al 10% del canone annuale sarà considerato grave inadempimento e pertanto consentirà ad AdF di escutere la garanzia di esecuzione oltretutto di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r., a meno che AdF stessa preferisca agire per l'adempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da AdF medesima.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Gli importi di penale saranno trattenuti direttamente sugli importi da corrispondersi ai sensi del precedente **art. 15**.

## **Art.20 - PERSONALE**

**20.1** Il Servizio dovrà essere prestato da personale altamente qualificato alle dipendenze dell'Appaltatore.

**20.2** L'Appaltatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative nazionali e specifiche aeroportuali, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro dipendente, e ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed a quelle, eventualmente di miglior favore, applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

**20.3** L'Appaltatore dichiara di mantenersi in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

**20.4** L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare AdF da qualsiasi pretesa, anche di natura contrattuale, retributiva, previdenziale o assistenziale, che dovesse essere rivolta a quest'ultima a qualsiasi titolo dai dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore; nonché a manlevare la AdF da qualunque altro danno che dovesse derivargli, anche a titolo di sanzioni amministrative, in conseguenza dello svolgimento del presente appalto o di inadempimenti del L'Appaltatore e nei

confronti del personale dipendente.

**20.5** L'Appaltatore si impegna a curare la preparazione di tutto il personale impiegato mediante corsi specifici di formazione.

**20.6** L'Appaltatore è tenuto ad allontanare tutte quelle persone che, a giudizio della AdF, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione delle disposizioni vigenti, nonché sostituire coloro che non dovessero ottenere dalle Autorità competenti, il benessere per l'accesso agli spazi aeroportuali o ai quali detto benessere venisse revocato.

**20.7** L'Appaltatore è obbligato a far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla AdF.

**20.8** L'appaltatore si impegna a munire il proprio personale impiegato di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 136/2010.

**20.9** L'appaltatore si impegna inoltre a fare rispettare il divieto di fumare e di introdurre bevande alcoliche nell'Area, nonché il divieto di effettuare foto e/o riprese di qualsivoglia tipo.

**20.10** L'appaltatore si impegna altresì a fare utilizzare al personale che svolgerà l'opera i dispositivi di protezione individuale previsti per i rischi connessi alle attività svolte.

**20.11** L'appaltatore si impegna ad avvisare tempestivamente il committente, fornendole anche copia di regolare denuncia alle Autorità competenti, in caso di furto, rapina o incendio che abbiano ad oggetto beni custoditi presso la predetta area.

**20.12 Assorbimento del personale del precedente Affidatario**

L'appaltatore si impegna ad assorbire, nei limiti organizzativi richiesti dal Servizio e dal Contratto, il personale adibito al Servizio stesso dal precedente Affidatario secondo le disposizioni di legge applicabili.

## **Art.21 – GARANZIA**

**21.1** Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:

- (a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore;
- (b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall'art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 127 e 128 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

### **21.2 Riduzione della cauzione**

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

## **Art.22 - ASSICURAZIONI**

### **22.1 – R.C.T.**

Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente che assicuri la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), nel corso dell'esecuzione dei servizi per il massimale di **€ 5.000.000,00** (euro cinquemilioni/00).

La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai servizi indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore nonché tutti i soggetti che si trovino a transitare o sostare nei pressi delle aree interessate.

Tra i soggetti sopra citati rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- gli Amministratori, RUP, personale dipendente autorizzato da AdF, i Preposti, i Consulenti della Committente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Committente medesima;
- tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei servizi e alle attività di Handling, nonché delle Ditte fornitrici;
- tutto il Personale dipendente delle Imprese che potranno per qualsiasi motivo operare all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto;

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e scade alla data di cessazione del contratto medesimo.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 cod. civ., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

## 22.2 - R.C.O.

E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:

- del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
- del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
- del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: **€2.500.00,00** (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.

La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.

Nel caso in cui l'esecutore del Servizio sia soggetto diverso dall'Appaltatore Aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei servizi stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l'intero periodo del contratto; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

## 22.3 - Autoveicoli

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei danni causati dagli autoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio dei veicoli stessi e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore, con massimale pari a **€ 6.000.000,00** (euro seimilioni/00), unico per ciascun sinistro, comprese le persone trasportate.

**22.4** L'Appaltatore è obbligato a reintegrare tutte le garanzie indicate al presente **art. 22** di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi

fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

**22.5** I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

Le polizze R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna delle aree, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto. La polizza degli autoveicoli dovrà essere trasmessa all'atto della richiesta dei permessi di accesso alle aree aeroportuali.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 125 e 128 del Regolamento.

## Art.23 - PERMESSI

I servizi oggetto d'appalto saranno svolti sia all'interno dell'area doganale dell'aeroporto (airside) sia all'esterno (landside).

L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.

La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'Appaltatore secondo le modalità stabilite dall'ENTE preposto al rilascio dei permessi. Si precisa inoltre che il rilascio dei suddetti permessi di accesso sarà subordinato al possesso da parte di ciascun addetto dell'Appaltatore dell'attestato di frequenza al corso di Security Aeroportuale rilasciato da centri di formazione certificati ENAC, ai sensi quanto previsto dal reg. UE 2320/2002 e reg. UE 300/08 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Aeroportuale

Il personale dell'Appaltatore per la guida di automezzi nell'area air side dovrà, inoltre, acquisire idoneo permesso di guida, cosiddetto ADC (Airside Driving Certificate).

Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori.

Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale e non, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione dei servizi.

Sarà cura ed onere dell'Appaltatore assicurarsi presso l'Ufficio Permessi AdF che le richieste permessi inoltrate allo stesso, per personale e mezzi, e/o per il rinnovo degli stessi abbiano avuto esito positivo e che i permessi siano disponibili prima di intraprendere le attività richieste dalla Committente.

L'esecuzione del servizio, inoltre, è subordinata al rilascio di un "Permesso di lavoro on-line" da parte della Committente.

## Art.24- OBBLIGHI

**24.1** L'attività all'interno degli spazi oggetto subconcessi dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

**24.2** Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli Enti competenti necessari per lo svolgimento del Servizio dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dell'Appaltatore che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. L'Appaltatore dovrà presentare alla AdF copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;

**24.3** Ferma restando la facoltà di AdF di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dall'Appaltatore ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l'Appaltatore risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AdF potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

**24.4** L'Appaltatore dovrà osservare rigorosamente ogni adempimento conseguente, oltre alle norme di legge regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza ed alle norme dell'atto di subconcessione, le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla stessa AdF anche in forma regolamentare tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l'Appaltatore risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AdF potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

**24.5** L'Appaltatore dovrà munire obbligatoriamente i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto dell'apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti.

**24.6** AdF si riserva la possibilità, a semplice richiesta anche verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto degli obblighi prescritti dal presente atto da parte dell'Appaltatore.

**24.7** L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a realizzare e mantenere uno standard di qualità del Servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati all'utenza aeroportuale.

**24.8** Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:

- la riparazione dei danni provocati ad AdF o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con AdF;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

**24.9** L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AdF nell'Aeroporto di Firenze ai sensi della normativa vigente, nonché del Regolamento di Scalo e di tutta la normativa applicabile in materia di handling.

**24.10** L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali. In particolare, l'Appaltatore dovrà attestare la partecipazione del personale a corsi di emergenza incendio.

**24.11** Il personale dovrà essere munito, con costi interamente a carico dell'Appaltatore:

- a. dell'attestato di partecipazione al corso di sensibilizzazione alla sicurezza aeroportuale rilasciato

da apposito Istituto ai sensi della vigente normativa;

- b. dell'apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali, rilasciata dalla AdF "Ufficio Permessi" a seguito di visto delle autorità di controllo. Ove tale tessera non venisse concessa o venisse ritirata, la persona colpita da tale provvedimento non potrà prestare attività in relazione al presente atto;
- c. dell'apposita "patente aeroportuale" rilasciata da ENAC.

**24.12** L'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo stoccaggio e smaltimento e al trasporto alle pubbliche discariche, autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta da lavori di manutenzione, ecc..

**24.13** L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato altresì:

- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- ad accertare che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301
- a rispettare le normative vigenti antimafia.

## **Art.25- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA AdF**

Ai fini di una corretta esecuzione del servizio oggetto del presente atto, la AdF:

- mettere a disposizione dell'Appaltatore la documentazione tecnica, manuali, schede macchine, cronologia e report degli interventi di manutenzione straordinaria effettuata sui mezzi oggetto del presente capitolato,
- informare i tecnici dell'Appaltatore addetti alle operazioni di manutenzione degli eventuali pericoli o rischi connessi a tale attività.

## **Art.26- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nel rispetto dell'articolo 118 D.Lgs 163/2006.

**26.1** L'eventuale subappalto di parte del Servizio oggetto del contratto, è soggetto alla preventiva autorizzazione della AdF .

**26.2** In caso di subappalto regolarmente autorizzato, la AdF rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra il subappaltatore e l'Appaltatore, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

**26.3** Si evidenzia che, per alcune manutenzioni specialistiche, relative a a taluni mezzi ed attrezzature

indicate da AdF (es. Vestergaard, Schmidt, ecc.) l'Appaltatore è obbligato a far intervenire Ditte regolarmente autorizzate e riconosciute dalle case madri costruttrici.

L'Appaltatore potrà intervenire direttamente su tali macchinari solo a fronte di autorizzazione rilasciata dalle case madri.

## **Art.27- ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati.

### **ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l'esecuzione dei servizi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare, quindi, l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente. Vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., del D.Lgs n. 99/1999 e del D.Lgs n.152/2006.

Le zone circostanti alle aree di intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite. Il materiale derivante dallo svolgimento delle varie attività dovrà essere opportunamente smaltito a carico dell'Appaltatore.

### **ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri, oltre a quanto citato:

- 1) danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/o imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell'uso dei macchinari è a totale carico dell'Appaltatore;
- 2) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- 3) l'installazione dei mezzi d'opera, in relazione all'entità dell'intervento, secondo i più moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell'intervento commissionato;
- 4) lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate del DUVRI;
- 5) il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione più salubre possibile;
- 6) il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti causati durante le operazioni.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per tutte le attività esercitate in esecuzione del presente appalto, sollevando la Committente da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

L'Appaltatore è responsabile verso la Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà

di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

Nella conduzione e gestione del Servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere la Committente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza dell'avvenuta aggiudicazione.

Sono altresì inclusi, e quindi da ritenersi remunerati:

- 7) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, come previsto al precedente **art. 21** nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 8) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto;
- 9) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti, ovvero, il risarcimento dei danni che in dipendenza dell'esecuzione dei servizi venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 10) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 195 del 2006 e ss.mm.ii.) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
- 11) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento degli inquinanti derivanti dagli interventi richiesti nell'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa, da non arrecare disturbo alle attività e proprietà confinanti ed ai terzi e da garantire un livello consono al passaggio dei passeggeri in aree pubbliche;
- 12) rispetto per macchine e/o attrezzature della legislazione vigente DPR 459/96 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. 81/08 Titolo III – allegato V e direttive europee in materia o prive della necessaria documentazione ed autorizzazioni;
- 13) l'Appaltatore inoltre si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione:
  - a) nella selezione dei rifiuti derivanti dalle attività, sia essi liquidi che solidi, e del loro smaltimento;
  - b) nello stoccaggio ed utilizzo delle sostanze inquinanti e pericolose;
  - c) nella gestione di eventuali sversamenti di liquidi inquinanti. In questi casi la Società è tenuta ad arginare immediatamente lo sversamento in modo da impedire pregiudizio all'ambiente. Nei casi più gravi la Società è obbligata anche a dare immediata comunicazione scritta ad AdF;
  - d) l'appaltatore non dovrà versare liquidi di qualsiasi genere nel sistema fognario del committente e dovrà attenersi alle procedure interne per la gestione degli scarichi idrici;
  - e) l'appaltatore non potrà utilizzare qualsivoglia attrezzatura manuale, apparecchio di sollevamento, mezzo di trasporto, e/o impianto di AdF per il quale non ne sia stato già stabilito l'uso con il predetto contratto di comodato, senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima;
  - f) l'appaltatore non potrà utilizzare alcuna sostanza, preparato o miscela all'interno dello stabilimento del committente senza che la relativa scheda dati di sicurezza sia presente presso l'area concessa in uso;
  - g) per l'utilizzo di eventuali attrezzature speciali di AdF, l'appaltatore si impegna ad utilizzarle

in modo conforme alle specifiche norme di sicurezza, nei limiti previsti dalle stesse norme e con personale in possesso della prevista idoneità sanitaria e formativa.

Tutti gli obblighi autorizzativi, documentali, di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, di bonifica e ripristino ambientale in seguito ad eventuali sversamenti, sono a totale cura e spese della Società Appaltante.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare ai propri dipendenti un'azione di formazione ed informazione riguardante gli aspetti ambientali connessi con le attività a loro assegnate. La Committente, tramite le sue unità organizzative, può richiedere, in qualsiasi momento, documentazione riguardante processi o prodotti che possano avere attinenza ecologica ambientale e/o promuovere azioni di verifica sul campo.

### **ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà dare evidenza di aver ottemperato a quanto prescritto dalle leggi vigenti. La constatazione di quanto attuato e l'autorizzazione all'inizio delle attività non esonera l'Appaltatore dalla propria responsabilità sull'andamento delle stesse.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l'esecuzione del servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Sono altresì inclusi, e quindi da ritenersi remunerati:

- 14) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal DUVRI allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei servizi e quelle per l'approntamento di tutte le segnalazioni ed i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale) e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore e del personale incaricato dalla Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- 15) gli oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
  - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
  - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- 16) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i servizi.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art. 27** sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

## **Art.28 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI IN ZONA AEROPORTUALE**

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e di accettare gli oneri conseguenti all'esecuzione dei servizi in zona aeroportuale, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze

ed interruzioni delle attività che a tale circostanza conseguono.

### **Art.29 - ORDINANZE**

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le Ordinanze aeroportuali e le norme che disciplinano l'accesso e la circolazione delle persone e degli automezzi in ambito aeroportuale, ovvero le prescrizioni contenute nella procedura operativa "Abilitazione alla guida nell'Area Interna Aeroportuale".

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad istruire il proprio personale e ad equipaggiare i propri mezzi con i dispositivi e le segnalazioni richieste dalla Committente senza che ciò costituisca variazione al prezzo d'offerta.

L'Appaltatore dà altresì atto di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme e nelle procedure per stati di emergenza e di incidente.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art. 29**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.30- TUTELA DEI LAVORATORI**

I lavoratori occupati nelle aree dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. 81/2008).

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art.30**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.31 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di sorveglianza incaricato dalla Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, al D. Lgs. n. 163/2006 ed al D. Lgs. n. 81/2008.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo

sull'Appaltatore restando sollevata la Committente.

L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08).

L'Appaltatore è tenuto, comunque, al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art. 31**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.32 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che nell'esecuzione di tutti i servizi assegnati siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai documenti di valutazione del rischio connessi alle attività ed alle altre prescrizioni disposte dal D.Lgs n. 81/2008. Dovrà, quindi, in particolare provvedere per le specifiche attività alla formazione/informazione, fornitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far utilizzare ai propri dipendenti tutti i "dispositivi di protezione, individuale e collettiva" opportuni relativamente alle mansioni svolte, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare in relazione ad attività che comportino il rischio derivato dal possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti rumorosi.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolte le attività, tutte le norme previste dal suddetto D.Lgs. n.81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che stesso potrà avere nel corso di validità del contratto.

In particolare:

- 1) Nel corso delle attività dovranno essere rispettate di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 2) L'Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza dell'appalto, dandone comunicazione alla Committente ed a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs n.81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto;
- 3) L'Appaltatore dovrà provvedere prima dell'inizio dei servizi, a consegnare/trasmettere ad AdF:
- il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell'affidamento dei servizi redatto ai sensi del D.Lgs n.81/2008;
  - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile di cantiere;
  - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  - i nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti, impiegati nelle attività affidate con associata descrizione del percorso formativo in materia di sicurezza di ciascuno e indicando, per ciascun lavoratore, le abilitazioni ottenute in materia di formazione antincendio e primo soccorso;
  - l'elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia di impiego.

Sarà cura della Committente comunicare all'Appaltatore:

- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile dei servizi;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

ed avviare con l'Appaltatore le attività di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art.32**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.33 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di cose o il risarcimento di danni a luoghi, o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente **art.22** del presente Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Committente, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro tre giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Committente che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere i servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore

o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **Art.34- REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO**

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso, art. 133 del D.Lgs. n.163/2006, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

### **Art.35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' vietata all'Appaltatore la cessione totale e/o parziale del contratto e dei crediti da esso derivanti.

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al precedente **art. 27**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.36 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dell'Appalto, comprese quelle inerenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.

Il presente appalto è regolato dalla legge italiana.

### **Art.37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**37.1** Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

- (a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel presente Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
- (b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all'art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia" (solo se l'Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia);
- (c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- (d) frode nell'esecuzione dei servizi;
- (e) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- (f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- (g) subappalto abusivo;
- (h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- (i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**37.2** Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- (a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- (b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e

**37.3** In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi prestati fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:

- (a) all'affidamento del servizio al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- (b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

### **Art.38 - PUBBLICITA' E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Committente, senza preventiva autorizzazione della Committente stessa.

La Committente ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, dei relativi proventi, nonché sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc..

In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all'Appaltatore di cui al presente **art. 38**, sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile il presente Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Qualora, l'Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Committente, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d'ora la nomina a Responsabile del

trattamento dei suddetti dati personali da parte della Committente medesima mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

Qualora, l'Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Committente, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d'ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte della Committente medesima mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

### **Art.40 - CAUSE DI RECESSO**

AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque momento, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi compiuti a regola d'arte fino al momento di efficacia del recesso, restando espressamente esclusi qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto, indennizzo e/o corrispettivo.

AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia,

In ogni caso, AdF potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06

### **Art.41 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l'Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art.42- CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

#### **42.1 Validità delle clausole e tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di AdF ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo

atto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

#### **42.2 Allegati**

1. Allegato "A" – Pianta aree e locali destinati all'attività di manutenzione mezzi;
2. Allegato "B" - Elenco e descrizione parco mezzi AdF;
3. Allegato "C" - Cicli di Manutenzione Preventiva;

\*\*\*\*\*

*Firenze, aprile 2014*

*P.H. Ing. N. D'Ippolito*